

DENTRO IL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ 2022/25

Domande	CON IL CONTRATTO	SENZA IL CONTRATTO
1. La rimozione del vincolo che impedisce di chiedere trasferimento vale solo per i movimenti relativi all'a.s. 2022/23?	No, vale anche per chi verrà assunto negli anni successivi. Si deve tenere conto che il contratto ha durata triennale e che potrà recepire eventuali novità se prevista nel contratto nazionale (CCNL) che dovrebbe essere a breve rinnovato.	Senza contratto sarebbero stati applicati rigidamente tutti i vincoli previsti dalle leggi attualmente vigenti, compreso l'obbligo di permanere per tre anni sulla prima sede ottenuta
2. Si introducono discriminazioni fra i docenti già assunti e quelli che verranno assunti negli anni successivi?	No, perché anche coloro che saranno assunti a partire dall'a.s. 22/23 potranno fare la domanda di trasferimento nel corso del primo anno di servizio.	Con le attuali disposizioni di legge tutto il personale docente assunto a partire dal 2020/21 non avrebbe potuto fare domanda di mobilità.
3. I docenti già titolari ed assunti prima del 2020/21 subiscono un danno con questo contratto?	Il contratto consente di presentare domanda agli assunti nel 2021 e nel 2020 (questi ultimi l'anno scorso non ne ebbero la possibilità); quelli assunti nel 2019, poiché stanno completando ora il triennio di vincolo, da adesso possono comunque fare domanda di mobilità.	Per gli assunti nel 2019/20 si completa il triennio, quindi anche senza contratto non avrebbero avuto vincoli, a differenza di quelli assunti nei due anni successivi
4. Senza il contratto, i docenti già assunti prima del 20/21 avrebbero potuto aspirare a migliori condizioni?	Con il contratto, siamo riusciti ad eliminare il vincolo per la mobilità all'interno della stessa provincia grazie ad una interpretazione favorevole della legge che il ministero ha accettato. Il vincolo scatta solo per i movimenti interprovinciali perché su questo la legge non lascia margini. Resta salva la possibilità però di fare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzo, anche dopo aver ottenuto la nuova sede di titolarità. Ricordiamo quanto sia più favorevole ai fini dell'ottenimento della sede più conveniente poter presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale anziché interprovinciale.	No. Il D.L 73 del maggio scorso ha introdotto un nuovo vincolo prevedendo esplicitamente la permanenza triennale su qualunque sede ottenuta con la domanda di mobilità. Senza il contratto il vincolo sarebbe stato applicato sia nella mobilità provinciale che interprovinciale

DENTRO IL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ 2022/25

<p>5. Firmando questo contratto sulla mobilità, si accetta implicitamente il vincolo triennale?</p>	<p>Il vincolo triennale, in quanto disposto dalla legge, esiste e opera a prescindere dal fatto che lo si accetti o meno. Col contratto, anziché subirne passivamente gli effetti, si è individuata una soluzione facendo leva su un vuoto normativo riguardante il momento in cui si acquisisce la titolarità di una scuola. Il contratto colma questo vuoto stabilendo che la titolarità (su cui successivamente operano i vincoli imposti dalla legge, come tali inderogabili) si assume per effetto delle operazioni di mobilità. Quindi il docente dovrà rimanere tre anni sulla sede che ottiene col trasferimento. Se rimane sulla stessa sede, perché non ottiene trasferimento o non lo chiede, il triennio decorre dall'anno in cui è stato assunto.</p>	<p>Senza contratto il vincolo, essendo previsto dalla legge, avrebbe trovato piena applicazione (come già avvenuto lo scorso anno) e gli assunti nel 2020/21 e 2021/22 non avrebbero potuto fare domanda di trasferimento.</p>
<p>6. Il docente assunto negli aa.ss. 2020/21 – 2021/22 rischia di vedersi “soffiare” il posto da un docente con più punteggio o con precedenza (es. l.104?)</p>	<p>No, il docente che non è interessato a fare domanda di mobilità acquisisce la titolarità sulla sede dove è in servizio e il posto occupato non rientrerà fra quelli disponibili per la mobilità.</p>	<p>La situazione non ha subito modifiche per effetto del contratto</p>
<p>7. Il docente, assunto nel 2020/21 che non fa domanda di trasferimento, è penalizzato per quanto riguarda la permanenza su quella sede?</p>	<p>No. Al docente che non fa domanda è garantito il posto che occupa attualmente. Per completare il triennio di blocco conterranno tutti gli anni di permanenza nella sede ottenuta al momento della nomina in ruolo.</p>	<p>Il docente avrebbe dovuto rimanere tre anni sulla sede assegnata.</p>

DENTRO IL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ 2022/25

<p>9. L'attenuazione del vincolo è valida solo per un anno?</p>	<p>No. Su applica per tutti gli assunti dal 2020/21 in poi, ovviamente nell'arco di vigenza del contratto. Con questo CCNI si stabilisce il principio che il docente assume la titolarità attraverso la mobilità. La sede ottenuta comporta la permanenza per tre anni.</p>	<p>Senza il contratto il vincolo sarebbe stato applicato così come previsto dalla legge, cioè ai docenti neoassunti dal 2020/2021</p>
<p>10. Perché nel contratto sulla mobilità non si è rimosso anche il vincolo relativo alle assegnazioni provvisorie?</p>	<p>Perché le assegnazioni provvisorie (insieme agli utilizzi) sono disciplinate da un diverso e specifico contratto integrativo, che andrà anch'esso rinnovato prima dell'estate. Quello appena firmato è il CCNI sulla mobilità, di durata triennale, che disciplina le operazioni di trasferimento e di mobilità professionale (passaggi di ruolo, di cattedra, di profilo).</p>	<p>Per i docenti neoassunti e vincolati per legge le assegnazioni provvisorie sono bloccate per disposizioni legislative. L'obiettivo di sbloccare le assegnazioni provvisorie, dopo aver consentito ai docenti neoassunti di produrre domanda di trasferimento, diventa una delle prossime priorità per la CISL Scuola.</p>
<p>11. Possono trasferirsi solo i docenti immessi in ruolo dal 2020/21 in poi?</p>	<p>Ovviamente no, il contratto riammette alla mobilità quelli che ne sarebbero stati esclusi (assunti nel 2020 e nel 2021), per tutti gli altri valgono le regole del precedente contratto sulla mobilità</p>	<p>I docenti assunti dal 2020/21 in poi non avrebbero fatto domanda.</p>
<p>12. Un docente neo assunto in ruolo che non ha ancora superato il periodo di prova può fare domanda di trasferimento?</p>	<p>Sì, il docente neoassunto, benché ancora in prova, può produrre domanda di trasferimento. Non potrà fare domanda di passaggio di ruolo.</p>	<p>I docenti neo assunti non avrebbero potuto fare domanda</p>

DENTRO IL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ 2022/25

<p>13. Con questo contratto si è abolita la legge che impone di rimanere tra anni sulla stessa sede?</p>	<p>No. Un contratto, per di più integrativo, non può cancellare norme di legge e non può non tenerne conto. Infatti la soluzione individuata nel contratto fa leva su un'interpretazione delle norme esistenti in base alla quale diventa possibile consentire la presentazione delle domande da parte degli interessati, in pratica di tutti i docenti neo assunti. Era l'unico margine di intervento disponibile, una volta cadute nel vuoto le richieste, sostenute anche dalla CISL Scuola, di ottenere l'abrogazione delle norme sul vincolo triennale per via parlamentare.</p>	<p>Senza il contratto i docenti 20/21 – 21/22 (circa 67.000 persone) non avrebbero potuto presentare la domanda</p>
<p>14. La soluzione adottata in questo contratto non poteva essere applicata anche per i docenti assunti negli anni precedenti, che sono stati assoggettati al vincolo?</p>	<p>Questo è il primo tavolo negoziale sulla mobilità dopo l'entrata in vigore della norma di legge che ha previsto il vincolo, approvata nel 2019 (D.L.126/2019 e successive modifiche e integrazioni). Abbiamo quindi avuto la possibilità di individuare una soluzione e l'abbiamo fatto nell'unico modo possibile, rimuovendo il vincolo per gli assunti a decorrere dal 2020/21. I docenti assunti nel 2019, tuttavia, da quest'anno potranno comunque fare domanda, avendo concluso il triennio.</p>	<p>La legge è intervenuta successivamente alla firma del CCNI sulla mobilità, determinando un diverso quadro normativo rispetto al quale, per trovare soluzioni, si è dovuta attendere la riapertura del tavolo negoziale.</p>
<p>15. I docenti assunti nell'a.s. 2021/22 attraverso lo scorrimento delle GPS ai sensi dell'art. 59 comma 4 dl 73/2021 possono fare domanda di trasferimento?</p>	<p>Il CCNI sulla mobilità si applica solo al personale assunto a tempo indeterminato. Il personale in questione entrerà in ruolo (ancorché con retrodatazione al 1° settembre 2021), solo una volta superato l'anno di prova e la successiva prova selettiva. Il CCNI prevede, però, che i docenti assunti dalle GPS possano fare domanda di trasferimento nel corso del prossimo anno scolastico, quando saranno di ruolo, seguendo in tutto e per tutto quanto previsto per gli assunti 2020 e 2021</p>	<p>Non avrebbero potuto perché assunti a tempo determinato fino al 31 agosto 2022</p>

DENTRO IL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ 2022/25

<p>16. Cambia qualcosa per la mobilità dei docenti di sostegno?</p>	<p>Grazie al CCNI la mobilità da e su posti di sostegno resta compresa fra i trasferimenti e non viene assimilata, come era stato ipotizzato, alla mobilità professionale, cosa che avrebbe ridotto di molto la possibilità di spostamento da una tipologia all'altra (la mobilità professionale avviene infatti sul 25% delle disponibilità). Non cambia nulla per l'a.s. 2022/23, mentre si prevede negli anni seguenti una graduale riduzione dei posti disponibili per passaggio da posto comune a posto di sostegno (75% nel 2023/24, 50% nel 2024/25). La materia sarà comunque oggetto del negoziato per il rinnovo del CCNL, con eventuale aggiornamento del CCNI sulla mobilità.</p>	<p>Ipotesi di intervento sulle modalità di organizzazione delle attività di sostegno e di riflesso sulla gestione del personale circolano da tempo, fra queste anche quella di considerare il sostegno alla stregua di una classe di concorso, assimilando il passaggio da e per sostegno alla mobilità professionale e non a quella territoriale. Senza contratto tale ipotesi avrebbe potuto trovare campo libero per interventi in sede legislativa.</p>
<p>17. Il personale ATA è assoggettato ai vincoli?</p>	<p>No, per il personale ATA continua ad applicarsi la consueta disciplina prevista nei contratti sulla mobilità. Il primo anno di servizio di ruolo è su sede provvisoria, la titolarità la si acquisisce con le operazioni di mobilità.</p>	<p>Le modifiche introdotte per legge hanno riguardato esclusivamente i docenti</p>
<p>18. Perché per i movimenti da sostegno a posto comune sono previsti contingentamenti di posti a partire dall'a.s. 2023/24?</p>	<p>Il CCNI, contrariamente a quanto sembrava ipotizzare l'Amministrazione, lascia questa mobilità all'interno di quella territoriale. Per il 2022/23 nulla cambia. I contingentamenti previsti gradualmente per gli anni successivi potranno essere eventualmente ridiscussi a seguito di quanto potrà stabilire il nuovo CCNL. Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un incremento di 25.000 posti di sostegno nel triennio 2021/23.</p>	<p>Le intenzioni erano decisamente più drastiche. Spostare questo tipo di mobilità da territoriale a professionale avrebbe prodotto un duplice effetto dannoso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peggiorato la qualità dei posti che sarebbero assegnati per ultimi 2) Ridotto drasticamente al 25% sin da subito i posti disponibili per i movimenti

DENTRO IL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ 2022/25

<p>19. Perché il vincolo di permanenza triennale non è stato rimosso per il Dsga?</p>	<p>A differenza di quanto avviene per i docenti, la norma di legge che stabilisce il vincolo (D.L.vo 165/2001, art.35, comma 5-bis) è molto esplicita nell'affermare che i <i>“direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative ... permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni”</i>. Una formulazione che non lascia alcun margine di intervento alla contrattazione integrativa. Va ricordato tuttavia che i DSGA, a differenza di quanto avviene per i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, hanno comunque la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria</p>	<p>La legge 165/2001 all'art. 35 comma 5-bis blocca i vincitori dei concorsi per 5 anni sulla sede di prima assegnazione. Le modifiche apportate con DL 73/2021 riducono a tre anni il vincolo di permanenza.</p>
<p>20. Un docente assunto nel 2019/20 è assoggettato al vincolo?</p>	<p>No, in quanto il triennio nel quale opera il vincolo si è ormai compiuto. Grazie al nuovo CCNI, inoltre, se il docente produce domanda di trasferimento provinciale non è assoggettato al vincolo triennale previsto dal DL 73/2021, ma solo quelli contrattuali. Quindi se ottiene la sede attraverso una preferenza analitica (scuola) ha l'obbligo di rimanervi per almeno tre anni; se invece ottiene una sede attraverso una preferenza sintetica (es Comune) non è assoggettato ad alcun vincolo. Inoltre, può produrre domanda di assegnazione provvisoria.</p>	<p>Avrebbe comunque compiuto il triennio nell'anno in corso, quindi non avrebbe più avuto vincoli. Sarebbe stato però vincolato a un triennio di permanenza, su qualunque sede ottenuta, in caso di trasferimento in ambito provinciale, ai sensi del DL 73/2021.</p>
<p>21. I docenti assunti prima del 20/21 a quali vincoli di legge sono assoggettati?</p>	<p>Grazie al CCNI tali docenti, se si trasferiscono in ambito provinciale, non hanno alcun vincolo salvo quello previsto dal CCNL (tre anni in caso ottengano trasferimento su una sede indicata con preferenza analitica). Il vincolo previsto dal dl 73/2021 opera solo ed esclusivamente in caso di trasferimento ottenuto in altra provincia. Resta comunque impregiudicata la possibilità di fare domanda di assegnazione provvisoria anche dopo aver ottenuto la sede con la mobilità.</p>	<p>Il dl 73/2021 prevede che tali docenti siano assoggettati al vincolo triennale su qualunque sede ottenuta attraverso la domanda di mobilità, sia in ambito provinciale che in provincia diversa.</p>